Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Lunedì, 25 luglio — Numero 174

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto-legge 10 luglio 1921, n. 950, *che aumenta il limite massimo dell'annualità per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1920 921 per collocamenti a riposo di autorità nel personale del Ministero dell'interno.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il limite massimo dell'annualità per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1920-921, in seguito a collocamenti a riposo di autorità del personale dipendente dal Ministero dell'interno, è aumentato di lire centoquarantamila (L. 140.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto-legge 10 luglio 1921, n. 951, ***che aumenta lo stanziamento del cap. 10 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per lo esercizio finanziario 1920-921.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei minsitri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 10 « Funzioni pubbliche e feste governative » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1920-921, è aumentato della somma di lire quindicimila (L. 15,000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli* : RODINÒ.

Regio decreto-legge 17 luglio 1921, n. 956, ***che, in via transitoria, reca disposizioni a favore degli assicurati contro la disoccupazione involontaria, i quali, per speciali circostanze non si trovino in regola col versamento dei contributi relativi.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1921, n. 39;

Considerato che col 1° luglio 1921, è cessata la corresponsione dei sussidi di disoccupazione a carico dello Stato, stabiliti in via transitoria dal decreto-legge 30 gennaio 1921, n. 39;

Ritenuto che l'intensa disoccupazione determinata dalla crisi generale esige provvidenze straordinarie in favore dei disoccupati che non possono ancora usufruire dei sussidi in regime assicurativo;

Sentita la Giunta centrale esecutiva per il collocamento e la disoccupazione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, e col Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In via transitoria, a partire dal 15 luglio e sino al 31 dicembre 1921, potranno ricevere il sussidio di disoccupazione involontaria i disoccupati di cui all'articolo seguente, anche se per essi non sia stato versato il numero di contributi richiesto dall'art. 39 del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214.

Art. 2.

Il sussidio di cui all'art. 1° sarà corrisposto esclusivamente alle seguenti categorie di disoccupati soggetti all'obbligo dell'assicurazione:

a) ai lavoratori agricoli, nei periodi di disoccupazione non considerata stagionale;

b) agli operai ed impiegati smobilitati o inviati in congedo dopo il 1° luglio 1920;

c) agli operai ed impiegati, i quali, per essere stati ammalati o involontariamente disoccupati in qualche periodo del 1920 o del 1921, non possono avere effettuato il versamento dei 24 contributi quindicinali, o di un numero equivalente di contributi settimanali o giornalieri;

d) agli stranieri, i quali all'atto della domanda di sussidio, trovandosi in Italia da meno di 12 mesi, non possono avere versato i 24 contributi quindicinali, o un numero equivalente di contributi settimanali o giornalieri, sotto la condizione che i loro Paesi di origine concedano trattamento di reciprocità per i cittadini italiani.

Gli assicurati di cui alle lettere *b*) *c*) *d*), dovranno dimostrare che è stato eseguito sul loro conto il versamento di tutti i contributi di assicurazione durante i periodi nei quali sono stati occupati dal 1° gennaio 1920 in poi.

Art. 3.

Il sussidio di disoccupazione involontaria, di cui al presente decreto, viene corrisposto nella misura prevista dall'art. 35 del decreto legge 19 ottobre 1919, numero 2214.

Art. 4.

I sussidi di disoccupazione di cui al presente decreto saranno corrisposti per un massimo di 45 giornate, senza che si tenga conto delle giornate di sussidio eventualmente percepite nel 1° semestre 1921, in base al decreto legge 30 gennaio 1921, n. 39.

Art. 5.

Con decreto del ministro del tesoro sarà stanziata

nella parte straordinaria del bilancio del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale la somma di L. 25 milioni per l'esecuzione del presente decreto, in aggiunta ai residui delle gestioni precedenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BENEDUCE — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 12 giugno 1921, n. 940, *che reca norme pei concorsi a cattedre di scuole medie.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento approvato con Nostro decreto 1° aprile 1915, n. 562;

Riconosciuta l'opportunità di provvedere a che, nei concorsi a cattedre di scuole medie, gli insegnanti di ruolo chiamati alle armi durante la guerra non si trovino in condizioni d'inferiorità rispetto a quelli che non furono distolti dall'insegnamento;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato dell'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli insegnanti di ruolo delle scuole medie e normali governative o pareggiate in congedo per servizio militare durante la guerra, il servizio militare stesso sarà considerato, nei concorsi a cattedre di scuole medie, come servizio di insegnamento e valutato dalle Commissioni esaminatrici tenendo conto delle qualifiche ottenute da ciascun insegnante nell'anno che precedette e in quello che seguì il congedo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 5 giugno 1921, n. 946, *che estende le disposizioni di legge per il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano, alla tenuta Carroceto, in territorio di Roma.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 17 luglio 1910, n. 491, concernente provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano;

Udito il parere del Comitato permanente della Commissione di vigilanza per l'Agro romano;

Considerata l'opportunità tecnica ed economica di ampliare la zona di bonificamento ora comprendente la tenuta Torre del Padiglione, aggiungendovi i terreni della tenuta Carroceto;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Tutte le disposizioni di legge concernenti il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano sono estese alla tenuta « Carroceto », situata nel territorio del comune di Roma, distinta in catasto coi numeri particellari 8 a 62, 66, 68, 70, 73 a 76, 79 e 81 della mappa 55, per una superficie di tavole censuarie 9518,60, pari ad ettari 951, are 86 e confinante con le tenute « Buon Riposo », « Valle Lata », « Casal della Mandria », « Torre del Padiglione », « Campo di Carna » e « Carroccetello ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 28 aprile 1921, n. 917, *che estende le disposizioni di legge per il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano, alla tenuta Tufello, in territorio di Roma.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 1° della legge 17 luglio 1910, n. 491, concernente provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano;

Vista la domanda 2 luglio 1920 della signorina Giulia Panichi;

Udito il parere del Comitato permanente della Commissione di vigilanza per l'Agro romano;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Tutte le disposizioni di legge concernenti il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano, sono estese alla parte della tenuta *Tufello* di proprietà della signorina Giulia Panichi, situata nel territorio del comune di Roma, con accesso dalla via Nettunense presso il 21° miglio, distinta in catasto coi numeri particellari 79, 81, 83 a 89, 52, 53, 54 e 55 della mappa 127 per una superficie di tavole censuarie 1432,64 pari ad ettari 143.26,40 e confinante: a nord con le tenute « Valle Oliva » e « Casa Lazzara »; ad ovest col resto della tenuta Tufello di proprietà dei Fratelli Giulio e Filippo Filippini-Lera; a sud con la tenuta « Valle Lata » e con la ferrovia Roma-Anzio, ad est con la parte della medesima tenuta Tufello di proprietà del sig. Lo Monaco Salvatore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1921

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto-legge 10 luglio 1921, n. 949, *che apporta modificazioni a quello 26 febbraio 1920, n. 219, concernente la istituzione dell'Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, da convertire in legge;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 10 aprile 1921, n. 422;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute negli articoli 3 nn 3, 4 lettera *b*, 13 e 14 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219 sono revocate e considerate prive di ogni efficacia.

I sussidi ai superstiti di impiegati continueranno ad essere corrisposti dai singoli Ministeri a carico dei propri bilanci.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 26 giugno 1921, n. 953, *che sospende, sino a nuovi provvedimenti, l'attuazione di talune disposizioni della legge 27 febbraio 1921, n. 145, sulla gestione statale dei cereali.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 10, 11 e 15 della legge 27 febbraio 1921, n. 145;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro e del ministro dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 della legge 27 febbraio 1921, n. 145, è sospesa fino a nuovi provvedimenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — BONOMI — FACTA — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 934. Regio decreto 19 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, vengono approvate le modificazioni degli articoli 13 e 15 allo statuto della Federazione nazionale delle Cooperative di produzione e lavoro con sede in Roma, deliberate nell'assemblea generale degli Enti partecipanti alla Federazione tenuta il 2[illegible] marzo 1921.

N. 936 Regio decreto 24 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'agricoltura, la Federazione agricola siciliana, con sede centrale in Catania, viene eretta in Ente morale, e ne è approvato lo statuto organico.